



PIANO D'AMBITO

Capitolo 1 - APPENDICE I°
Compendio delle norme e
disposizioni collegata alla L. Galli

Segreteria Tecnica
Luglio 2005

CAPITOLO 1

APPENDICE I° - **Compendio delle norme e disposizioni collegate alla L. Galli**

1. PREMESSA

In questo allegato si riporta l'elenco, il più esaustivo possibile¹, delle disposizioni normative che incidono sull'erogazione dei servizi idrici e sulla gestione delle reti ed impianti.

Per favorire la lettura delle molteplici norme, si è provveduto a commentare quelle ritenute più significative sul piano pratico. Per eventuali approfondimenti, tutte le leggi e disposizioni elencate ed emanate dallo Stato e dalla Regione Lombardia sono state corredate dal numero di Gazzetta o Bollettino di emissione ufficiale.

2. NOTE ALLA LETTURA DELLE LEGGI PROPOSTE

Il compendio è stato suddiviso in 7 sezioni:

- A. NORMATIVA COMUNITARIA – Direttive
- B. NORMATIVA COMUNITARIA – Proposte/Accordi/Decisioni/Risoluzioni
- C.1 NORMATIVA STATALE – Leggi (Settore Ambientale)
- C.2 NORMATIVA STATALE – Leggi (Settore Amministrativo)
- D. NORMATIVA STATALE – Circolari/Direttive/Ordinanze
- E. NORMATIVA STATALE – Delibere (Disposizioni Finanziarie)
- F. NORMATIVA REGIONALE – Leggi
- G. NORMATIVA REGIONALE – Delibere e Decreti
- F. NORMATIVA TECNICA – Regolamenti comunali e di certificazione (UNI EN, DIN)

¹ Alcune delle informazioni riportate nel *Compendio Normativo* sono tratte da siti Web istituzionali tra i quali: www.minambiente.it; www.infrastrutturetrasporti.it; www.cipecomitato.it; www.parlamento.it/parlam/leggi. Sono stati anche contattati siti Web di enti e organizzazioni non governative tra cui: www.gruppo183.org; ambientediritto.it/Legislazione/ACQUA; www.infoleges.it; www.geologi.it/leggi; www.sogesid.it/normativa_settore

PIANO D'AMBITO

Il riferimento normativo è in grassetto; il riferimento alla Gazzetta Ufficiale o Bollettino Regionale è tra parentesi quadra al termine della citazione della legge.

Sono state utilizzate le seguenti abbreviazioni:

D.M.	Decreto Ministeriale
D.L.	Decreto Legge
D.Lgs.	Decreto Legislativo
D.P.R.	Decreto del Presidente della Repubblica
D.P.C.M.	Decreto/Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri
L.R.	Legge Regionale
D.G.R.	Delibera di Giunta Regionale
G.U.	Gazzetta Ufficiale. Le abbreviazioni S.O. ed S.G. indicano rispettivamente Serie Ordinaria e Serie Generale

I commetti alle leggi sono costituiti da due parti:


- La prima, segnalata col simbolo "📖", fornisce eventuali deroghe o integrazioni alla legge, rimanda ad altre leggi e indica la presenza di notizie supplementari proposte nella seconda parte;
- La seconda parte di commenti, è talvolta un puro cenno ai contenuti della legge onde favorire l'accesso alla stessa attraverso il recupero della Gazzetta Ufficiale.

3. **NORMATIVA COMUNITARIA**

A. **NORMATIVA COMUNITARIA**

(Direttive)


- A.1- **Direttiva 2001/42/CEE** del 27/06/2001 – Direttiva concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente. [G.U.C.E. n. L 197, 21/07/2001].

 *Gli obiettivi della direttiva si riconoscono dagli Artt. 1 e 3 di seguito sintetizzati*

Art. 1–Obiettivi. La direttiva ha l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che, ai sensi della presente direttiva, venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente.

Art. 3 – Ambito di applicazione. La Valutazione ambientale viene effettuata per tutti i piani e i programmi, che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE, o per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE.

- A.2- **Direttiva 2000/60/CEE** del 23/10/2000 – Direttiva quadro comunitaria in materia di acque. [G.U.C.E. n. L 327, 22/12/2000].

 *La direttiva è stata modificata dalla Decisione n. 2445/2001/CE relativa all'istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque che fissa norme qualitative e misure di riduzione delle emissioni (diventa l'allegato X della direttiva quadro).*

Elementi significativi della Direttiva sono:

Direttiva 2000/60/CE istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. L'obiettivo principe è fissare un'azione comune degli Stati membri per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee. Persegue sostanzialmente gli obiettivi già contenuti nel D.Lgs. 152/99, in riferimento alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento, alla protezione degli ecosistemi, all'impostazione di un utilizzo sostenibile, ad una corretta infrastrutturazione, all'imposizione di limiti allo scarico.

A tale fine, la Direttiva prevede l'assunzione, da parte degli Stati membri, di Piani di gestione dei bacini idrografici, finalizzati ad ottenere lo stato di "buono", definito in apposite tabelle nell'allegato V, sia per le acque superficiali che per le acque sotterranee, entro 15 anni dalla sua pubblicazione. Tali Piani devono contenere: la caratterizzazione del bacino stesso e dei corpi idrici (delineata attraverso idonee iniziative di

PIANO D'AMBITO

monitoraggio), dell'impatto antropico, con particolare riferimento alla presenza dei principali inquinanti riportati nell'allegato VIII, delle aree protette in esso definite, al fine di attuare particolari forme di tutela, la definizione degli obiettivi e delle misure previste per il loro raggiungimento.

In particolare si richiede agli Stati membri di attuare le misure necessarie a ridurre progressivamente l'inquinamento causato da sostanze pericolose, definite "prioritarie", eliminandone le emissioni, gli scarichi e le perdite. La determinazione definitiva dell'elenco delle suddette sostanze e delle misure da adottare è demandato alla Commissione.

La direttiva è entrata in vigore il 22/12/2000. Il termine ultimo per la sua attuazione è il 22/12/2003.

Il programma di applicazione della direttiva prevede le seguenti scadenze:

2003 Istituzione dei distretti idrografici e individuazione dell'autorità competente

2004 Analisi dei distretti idrografici

2006 Realizzazione del programma di monitoraggio

2006-2008 Realizzazione delle consultazioni pubbliche

2009 Adozione del piano di gestione del bacino idrografico

2012 Applicazione del programma delle azioni identificate nel piano di gestione

2013 Revisione e aggiornamento delle analisi e dei dati raccolti sui distretti nel 2006

Prima del 2015 Esame dei risultati del monitoraggio

2015 Dichiarazione sul buono stato di salute delle acque


2015 Revisione e aggiornamento dei piani di gestione dei bacini

- A.3- **Direttiva 98/83/CE** – Qualità delle acque destinate al consumo umano.

 *La Direttiva è stata sostanzialmente recepita dal D.Lgs 2/2/2001 n. 31*

Definisce le norme qualitative essenziali cui devono soddisfare le acque potabili.

- A.4- **Direttiva 98/15/CE** –Modifica della direttiva 91/271/CEE del Consiglio per quanto riguarda alcuni requisiti dell'allegato I (Testo rilevante ai fini del SEE). [G.U.C.E. n. L 139 del 02/06/1999 pag. 0034 – 0034]

 *La Direttiva integra e modifica la 91/271/CEE*

La direttiva ha lo scopo di precisare i requisiti per gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane per mettere termine alle differenze di interpretazione degli Stati membri. La direttiva precisa in particolare che:

- la possibilità di utilizzare medie giornaliere dei valori di concentrazione di azoto totale concerne sia gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) compreso tra 10 000 e 100 000 sia quelli con un numero di a.e. superiore a 100 000;
- la condizione concernente la temperatura dell'effluente nel reagente biologico e la limitazione del tempo operativo che tiene conto delle condizioni climatiche regionali si applica solo al metodo "alternativo" che utilizza le medie giornaliere;
- l'utilizzazione del metodo "alternativo" deve garantire lo stesso livello di protezione dell'ambiente come la tecnica delle medie annue.

- A.5- **Direttiva 96/61/CEE** – Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.

PIANO D'AMBITO


- A.6- **Direttiva 91/676/CEE** relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

 *La Direttiva è stata sostanzialmente recepita dal D.Lgs 11/5/1999 n. 152*

E' norma di riferimento per il programma di misure previsto dalla Direttiva 2000/60/CE (allegato VI)

- A.7- **Direttiva 91/692/CEE** – Standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relativa all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente (modifica la direttiva 76/464/CEE sull'inquinamento provocato da sostanze pericolose). E' attuata dalle Decisioni 94/741 e 97/622.

- A.8- **Direttiva 91/271/CEE del 21 maggio 1991** [Modificata da Direttiva 98/15/CEE]– Il trattamento delle acque reflue urbane. [G.U.C.E. n. L 135 del 30/05/1991]

 *La Direttiva è stata sostanzialmente recepita dal D.Lgs. 11/5/1999 n. 152. Gli obblighi per le specifiche tipologie di trattamento delle acque reflue urbane si riconducono a puntuali scadenze temporali, alcune delle quali già superate (31 dicembre 1998 e 31 dicembre 2000); altre, quale quella del 31 dicembre 2005, a breve termine.*

E' norma di riferimento per il programma di misure previsto dalla Direttiva 2000/60/CE (allegato VI). L'art. 17 è attuato dalla Decisione 93/481/CEE concernente i moduli di presentazione dei programmi nazionali. Gli aspetti fondamentali della Direttiva sono:

Art. 3- Realizzazione di rete fognaria:

- entro il 31 dicembre 2000 per gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiori a 15.000;
- entro il 31 dicembre 2005 per gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti compreso tra 2000 e 15.000

Art. 4- Sottoporre le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o equivalente, tale da rispettare i limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato 1:

- entro il 31 dicembre 2000 gli scarichi delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre 15.000 abitanti equivalenti;
- entro il 31 dicembre 2005 gli scarichi delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati con numero di abitanti equivalenti compreso tra 10.000 e 15.000;
- entro il 31 dicembre 2005 gli scarichi recapitanti in acque dolci ed estuari provenienti da agglomerati con numero di abitanti equivalenti compreso tra 2000 e 10.000;
- entro il 31 dicembre 2005 gli scarichi recapitanti in acque costiere provenienti da agglomerati con numero di abitanti equivalenti compreso tra 10.000 e 15.000.

Art. 5- Individuazione, reidentificazione delle aree sensibili, e disciplina degli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre 10.000 abitanti equivalenti e recapitanti in aree sensibili:

- entro il 31 dicembre 1993 Individuazione delle aree sensibili;
- entro il 31 dicembre 1998 sottoporre le acque reflue, che confluiscono in

PIANO D'AMBITO


reti fognarie, ad un trattamento terziario prima dello scarico nelle aree sensibili tale da rispettare, oltre i limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato 1, anche quelli di cui alla tabella 2.

Art. 7- Sottoporre le acque reflue urbane, che confluiscono in reti fognarie, prima dello scarico ad un trattamento appropriato(°)

- entro il 31 dicembre 2005 gli scarichi recapitanti in acque dolci ed estuari provenienti da
- agglomerati con meno di 2.000 abitanti equivalenti;
- entro il 31 dicembre 2005 gli scarichi recapitanti in acque costiere provenienti da agglomerati con meno di 1.000 abitanti equivalenti.


(°) Definizione trattamento appropriato - art. 2, punto 9: "trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo e/o sistema di smaltimento che, dopo lo scarico, garantisca la conformità delle acque recipienti ai relativi obiettivi di qualità e alle relative disposizioni della presente direttiva e di altre direttive comunitarie pertinenti"

- A.9- **Direttiva 84/491/CEE e successive modifiche** – Valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di esaclorocicloesano.
- A.10- **Direttiva 83/513/CEE e successive modifiche** – Valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di cadmio.
- A.11- **Direttiva 82/176/CEE e successive modifiche** – Valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio del settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini.
- A.12- **Direttiva 80/778/CEE e successive modifiche** – Qualità delle acque destinate al consumo umano. [G.U.C.E. 30 agosto 1980, n. L 229].


 *La Direttiva è da prima recepita dal D.P.R. 24 maggio 1988 n. 236 e poi dal D.Lgs 2 febbraio 2001, n. 31.*

Fissa le norme minime di qualità e di controllo delle acque potabili. E' norma di riferimento per il programma di misure previsto dalla Direttiva 2000/60/CE (allegato VI). Correlata a questa norma è la Direttiva 80/777/CEE in materia di ravvicinamento della legislazione degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali

- A.13- **Direttiva 80/68/CEE e successive modifiche** – Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose.

 *La Direttiva è stata sostanzialmente recepita dal D.Lgs 27/01/1992 n. 132. Sarà abrogata il 22.12.2013.*


- A.14- **Direttiva 79/293/CEE e successive modifiche** – Requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura.

 *La direttiva sarà abrogata il 22.12.2013.*


- A.15- **Direttiva 79/869/CEE e successive modifiche** – Metodi di misura, alla frequenza dei campionamenti e delle analisi delle

PIANO D'AMBITO


acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri.

 *La direttiva armonizza le norme nazionali in materia di controllo della qualità delle acque superficiali. Sarà abrogata il 22.12.2007.*


- A.16- **Direttiva 78/659/CEE e successive modifiche** – Qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci.

 *La direttiva sarà abrogata il 22.12.2013.*

- A.17- **Direttiva 77/795/CEE e successive modifiche** – Procedura comune di scambio di informazioni sulla qualità delle acque dolci superficiali nella Comunità.


 *La direttiva sarà abrogata il 22.12.2007.*

- A.18- **Direttiva 76/464/CEE** – L'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità. Modificata dalla direttiva 2000/60 e dalla direttiva 91/692.

 *La direttiva sarà abrogata il 22.12.2013. L'art. 6 è già abrogato.*

I valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I della Direttiva 76/464/CEE sono riportati dalla Direttiva 86/280/CEE e successive modifiche. L'allegato II della Direttiva 86/280 è modificato dalla Direttiva 88/347.

- A.19- **Direttiva 75/440/CEE e successive modifiche** – Qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri.

 *La direttiva sarà abrogata il 22.12.2007. La Commissione ha anche pubblicato una comunicazione COM(2000) 860 in merito ad una nuova politica per le acque di balneazione.*

B. NORMATIVA COMUNITARIA


(Proposte – Accordi – Decisioni - Risoluzioni)

- B.1- **COM(2000) 477** – Tariffazione e gestione sostenibile delle acque (non ancora pubblicata). La Commissione europea espone i temi e le soluzioni per la definizione delle politiche di tariffazione dell'acqua che consentono di rafforzare la sostenibilità delle risorse idriche.

- B.2- **COM(2001) 685 def.** – Relazione della Commissione, del 21 novembre 2001, sull'applicazione della direttiva 91/271/CEE

PIANO D'AMBITO

del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, modificata dalla direttiva 98/15/CE della Commissione del 27 febbraio 1998.

 *La relazione fa il punto sull'applicazione della direttiva al 31 dicembre 1998, concludendo che gli Stati membri si stanno impegnando notevolmente per conformarsi alla direttiva e che ciò ha portato ad un significativo miglioramento della qualità delle acque europee. Per la maggior parte degli Stati membri rimangono tuttavia alcuni problemi.*

- B.3- **Accordo n. 103/94** sullo Spazio economico europeo e successive modifiche. Allegato XX: Ambiente.
- B.4- **Decisione 2004/632/CE n. 1/2004 del 6 maggio 2004** - Consiglio dei Ministri ACP-CE - Uso della riserva della dotazione per lo sviluppo a lungo termine nonché delle risorse del Fondo investimenti del nono Fondo europeo di sviluppo per la creazione di un Fondo per l'acqua ACP-UE. [G.U.C.E. L 289 del 10.9.2004].
- B.5- **Decisione 2003/334/CE del 13 maggio 2003** - Commissione - Misure transitorie ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relative al materiale raccolto durante il trattamento delle acque reflue [Notificata con il numero C(2003) 1467; G.U.C.E. L. 118 del 14.5.2003].
- B.6- **Decisione 2002/359/CEE del 13 maggio 2002** – Commissione - Procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a contatto con le acque destinate al consumo umano, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio. [Notificata con il numero C(2002)1417; G.U.C.E. L 127/16 del 14.05.2002].
- B.7- **Decisione 2001/720/CEE del 8 ottobre 2001** - Commissione - Accorda al Portogallo una deroga per quanto riguarda il trattamento delle acque reflue urbane dell'agglomerato della costa d'Estoril. [G.U.C.E. L. 269, 10.10.2001]
- B.8- **Decisione 1995/308/CEE** – Approvazione della convenzione delle Nazioni Unite sulla protezione e utilizzazione di corsi d'acqua transfrontalieri e laghi internazionali
- B.9- **Decisione 1992/446/CEE** [Modificata da Decisione 95/337] – Questionari relativi alle direttive del settore "acque".
- B.10- **Risoluzione del Consiglio n. 228/1996** relativa alla protezione delle acque sotterranee.

PIANO D'AMBITO

- B.11- **Risoluzione del Consiglio n. 306/1992** relativa alla futura politica comunitaria per le acque sotterranee.
- B.12- **Risoluzione del Consiglio n. 1012/1984** e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri sulle nuove forme di cooperazione in materia di acqua.
- B.13- **Risoluzione del Consiglio n. 217/1983** relativa alla lotta contro l'inquinamento dell'ambiente idrico.


4. **NORMATIVA STATALE**

C. *NORMATIVA STATALE – Leggi*

(Settore Ambientale)

- C.1- **D.M. 28 luglio 2004 Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio** – Linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale, di cui all'articolo 22, comma 4, del D.Lgs 11 maggio 1999, n. 152. [G.U. 15/11/2004, n. 268].
- C.2- **D.M. 6 aprile 2004 Ministero della Salute** – Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano. [G.U. 17/7/2004, n. 166].
- C.3- **D.M. 29 Dicembre 2003, n. 391 Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio** – Regolamento recante la modifica del criterio di classificazione dei laghi di cui all'allegato 1, tabella 11, punto 3.3.3, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152. [G.U. 17/2/2004, n. 39].
- C.4- **Decreto 23 dicembre 2003** – Ministero della Salute - Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalle regioni Campania, Emilia-Romagna, Lombardia, Sicilia, Toscana e dalle province autonome di Bolzano e Trento. [G.U. 31/12/2003, n. 302].
- C.5- **D.M. 6 novembre 2003, n. 367 Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio** – Regolamento concernente la fissazione di standard di qualità nell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. [G.U. 8/1/2004, n. 5].
- C.6- **D.M. 19 agosto 2003 Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio** – Modalità di trasmissione delle informazioni sullo stato di qualità dei corpi idrici e sulla classificazione delle acque. [G.U. 19/9/2003, n. 218 S.O. n. 152].

PIANO D'AMBITO

- C.7- **Legge 1 agosto 2003, n. 200** – Conversione, con modificazioni, del D.L. 24 giugno 2003, n. 27, recante: «Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali». [G.U. 3/8/2003, n. 178].
- C.8- **D.M. 12 giugno 2003, n. 185 Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio** – Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152. [G.U. 23/7/2003, n. 169].
- | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p> <i>Fine del Regolamento è:</i>
<i>limitare il prelievo delle acque superficiali e sotterranee;</i>
<i>ridurre l'impatto degli scarichi sui corpi idrici recettori;</i>
<i>favorire il risparmio idrico</i></p> |
| <p>L'Art. 1, comma 2, precisa che il riutilizzo dovrà «avvenire in condizioni di sicurezza ambientale, evitando alterazioni agli ecosistemi, al suolo ed alle colture, nonché rischi igienico-sanitari per la popolazione esposta e comunque nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sanità e sicurezza e delle regole di buona prassi industriale e agricola».</p> <p>Secondo l'Art. 1, comma 3, la nuova disciplina non riguarda il riutilizzo di acque reflue presso il medesimo stabilimento o consorzio industriale che le ha prodotte, con ciò intendendo probabilmente specificare soltanto che queste ultime ipotesi esulano dal campo di applicazione del regolamento in esame (e del relativo regime autorizzatorio).</p> |
- C.9- **D.M. 16 aprile 2003 Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio** – Modifiche al D.M. 22/11/2001, concernente le modalità di affidamento in concessione a terzi della gestione del servizio idrico integrato. [G.U. 29/4/2003, n. 98].
- C.10- **Legge 10 gennaio 2003, n. 1** – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 novembre 2002, n. 251, recante misure urgenti in materia di amministrazione della giustizia con soppressione del Capo I° che prevedeva l'abolizione dei Tribunali regionali delle acque e del Tribunale superiore delle acque pubbliche. [G.U. 11/1/2003, n. 8].
- C.11- **Accordo 12 dicembre 2002 Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome** – Linee guida per la tutela della qualità delle acque destinate al consumo umano e criteri generali per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all'art. 21 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. [G.U. 3/01/2003, n. 2].

PIANO D'AMBITO

C.12- **D.M. 18 settembre 2002 Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio** – Modalità di informazione sullo stato di qualità delle acque, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 52. [G.U. 18/10/2002, n. 245 S.O. n. 198].

C.13- **Legge 31 luglio 2002, n. 179** – Disposizioni in materia ambientale. [G.U. 13/08/2002, n. 189].

 *Elementi significativi della legge*

Introduce modifiche a norme riguardanti vari settori dell'ambiente. Le modifiche più significative sono:

- ❑ Art. 5- Provvedimenti per l'ottimizzazione delle procedure e degli strumenti per la valutazione e riduzione degli impatti sull'ambiente. In particolare interviene sulle seguenti leggi:
 - Legge 8 luglio 1986, n. 349 (G.U. 15 luglio 1986, n. 162) recante: istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;
 - D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377 (G.U. 31 agosto 1988, n. 204) recante: regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
 - D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372 (G.U. 26 ottobre 1999, n. 252) recante: attuazione della direttiva 96/61/CE, relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.
- ❑ Art. 6- Programma strategico di comunicazione ambientale.
- ❑ Art. 18- Attuazione degli interventi nelle aree da bonificare. In particolare interviene sulle seguenti leggi:
 - Legge 9 dicembre 1998 (G.U. 14 dicembre 1998, n. 426) recante: "Nuovi interventi in campo ambientale";
 - D.M. Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468, recante: regolamento relativo al "Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale" (G.U. 16 gennaio 2002, n. 13);
 - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (G.U. 28 settembre 2000, n. 227) recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali". Nella fattispecie interviene sull'Art. 34 (Accordi di programma).
- ❑ Art. 23- Modifiche al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
- ❑ Art. 25- Modifiche al D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 (G.U. 29 maggio 1999, n. 124 S.O.) recante: "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole". Nella fattispecie modifica l'Art. 29 (Scarichi in suolo) e l'Art. 33 (Scarichi in reti fognarie). Le modifiche al comma 3 dell'Art. 33 comportano, in prospettiva, una diversa politica di gestione delle reti fognarie e degli impianti di trattamento.
- ❑ Art. 26- Disposizioni relative a Venezia e Chioggia. Modifica della Legge 5 aprile 1990, n. 71 (G.U. 6 febbraio 1990, n. 30) recante: "Misure urgenti per il miglioramento qualitativo e la prevenzione dell'inquinamento delle acque". Nella fattispecie si interviene sull'Art. 10 che detta norme (specifiche) per lo smaltimento delle acque reflue prodotte dagli insediamenti non collegati a pubbliche fognature.
- ❑ Art. 28- Modifiche alla legge 5 gennaio 1994, n. 36 (G.U. 19 gennaio 1994, n. 14

PIANO D'AMBITO

S.O.) recante: "Disposizioni in materia di risorse idriche". Nella fattispecie viene modificato l'Art. 14 (Tariffa del servizio di fognatura e depurazione), dove si prevede che "gli introiti della Tariffa ... affluiscono a un fondo vincolato a disposizione dei soggetti gestori del Servizio idrico integrato la cui utilizzazione e' vincolata alla attuazione del piano d'ambito".

- Art. 29- Modifiche alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (G.U. 25 maggio 1989, n. 120) recante: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo". Le modifiche riguardano gli Artt. 4, 5 e 12.


- C.14- **D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 27** – Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano. [G.U. 9/03/2002, n. 58]

 *Elementi significativi della legge*

Integra il D.Lgs 31/2001 estendendo la responsabilità della qualità dell'acqua destinata al consumo umano a tutti i soggetti che in qualche misura provvedono alla distribuzione della stessa, anche all'interno di condomini. Fissa inoltre nuovi criteri di valutazione della qualità delle acque fornite dal gestore.

- C.15- **D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 27** – Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano. [G.U. 9/3/2002, n. 58].

- C.16- **D.M. 22 novembre 2001 Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio** – Modalità di affidamento in concessione a terzi della gestione del servizio idrico integrato, a norma dell'art. 20, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36. [G.U. 1/12/2001, n. 280].

 *Al Decreto sono collegate 2 circolari ministeriali di pari data e citate nella rispettiva sezione*

- C.17- **D.P.C.M. 4 settembre 2001** – Delega delle funzioni in materia di Servizi tecnici nazionali al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. [G.U. 20/9/2001, n. 219].

- C.18- **D.P.C.M. 24 maggio 2001** – Approvazione del piano di integrazione e revisione dello stralcio di schema previsionale e programmatico per la difesa del suolo ed il riassetto idrogeologico della Valtellina, nonché del riparto delle relative risorse. [G.U. 27/7/2001, n. 173].

- C.19- **D.M. 17 maggio 2001**: Integrazione dei finanziamenti a favore degli enti locali per la promozione di programmi innovativi in ambito urbano e di sviluppo sostenibile del territorio. [G.U. 7/9/2001, n. 208].

PIANO D'AMBITO

C.20- **D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31** – Attuazione della direttiva 98/83/CEE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano. [G.U. 3/03/2001, n. 52 - S.O. n. 41]

 *Elementi significativi della legge*

La legge disciplina (Art. 1) la qualità delle acque destinate al consumo umano (A.C.U.) dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque garantendone la salubrità e la pulizia. Le A.C.U. contemplate nel decreto sono quelle (Art. 2) trattate o non trattate destinate ad uso potabile e per la preparazione di cibi e bevande e quelle utilizzate in un'impresa alimentare per l'immissione nel mercato di prodotti commestibili dall'uomo, mentre sono escluse (Art. 3) le acque minerali e medicinali riconosciute, nonché le acque destinate agli usi che non hanno ripercussione sulla salute umana e individuate dal Ministero della salute di concerto con i ministri: dell'industria, commercio e artigianato, dell'ambiente, dei lavori pubblici, delle politiche agricole e forestali.

A fini preventivi, il decreto promuove la tutela della salute pubblica delle A.C.U. attraverso una serie di obblighi (Art. 4) consistenti nella salubrità e nella pulizia delle acque e nell'assenza in esse di microrganismi e parassiti nonché di altre sostanze in quantità o concentrazioni che rappresentino un potenziale pericolo per la salute umana. Inoltre, in via generale, i requisiti minimi di tali acque devono rispondere a quelli previsti dalle parti A e B dell'allegato 1 del D.Lgs. 31/2001. Il decreto prevede (Art. 5) il rispetto di tali parametri di sicurezza nei seguenti punti:

- per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione nel punto in cui escono dai rubinetti utilizzati per il consumo umano;
- per le acque fornite da una cisterna nel punto in cui escono dalla cisterna;
- per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo umano, nel punto in cui sono imbottigliate o introdotte nei contenitori;
- per le acque utilizzate nelle imprese alimentari nel punto in cui sono utilizzate dall'impresa.

Per le acque distribuite con una rete di distribuzione qualora i parametri non siano conformi ai valori fissati nell'allegato 1 del decreto le ASL sono tenute ad adottare alcuni specifici provvedimenti.

I controlli (Art. 6), da eseguirsi con analisi dei parametri dell'allegato I con le specifiche indicate nell'allegato III, devono essere eseguiti sui punti di prelievo delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, sugli impianti di adduzione, sulle reti di distribuzione, sugli impianti di confezionamento, sulle acque confezionate, sulle acque utilizzate nelle imprese alimentari, sulle acque fornite mediante cisterna.

I controlli possono essere: a) interni (Art. 7) in quanto svolti dal gestore del servizio idrico integrato mediante laboratori convenzionati, previi accordi con le ASL; b) esterni (Art. 8), cioè affidati all'ASL territorialmente competente. Queste verificano che le acque destinate al consumo umano soddisfino i requisiti del D.Lgs. 31/2001 e, inoltre, sono svolti tenendo conto dei risultati del rilevamento dello stato di qualità dei corpi idrici previsto dall'articolo 43 del D.Lgs. 11/5/1999 n. 152 e per le acque superficiali dei risultati della classificazione effettuati secondo le modalità previste nell'allegato 2, sezione A, del D.Lgs. 152/1999. L'ASL può svolgere ulteriori controlli con ricerche supplementari delle sostanze e dei microrganismi per i quali non sono fissati valori di parametro dell'allegato I.

Il D.Lgs. 31/2001 sancisce (Art. 8) il principio, fondamentale per assicurare la tutela della pubblica incolumità, per cui nessuna sostanza o materiali utilizzati per i nuovi impianti o per l'adeguamento di quelli esistenti, per la preparazione o la distribuzione del-

PIANO D'AMBITO


le A.C.U., o impurezze associate a tali sostanze devono essere presenti in concentrazione superiore a quelle consentite per il fine per cui sono impiegati e non debbono ridurre, direttamente o indirettamente, la tutela della salute umana prevista dal decreto. Le autorità competenti, informati i consumatori, possono emettere (Art. 10) i provvedimenti necessari per ripristinare la qualità delle acque e può vietare, nei casi di potenziale pericolosità per la salute umana, la somministrazione delle acque. Sono distinte le competenze dello stato (Art. 11), delle regioni e delle province autonome (Art. 12) ed infine è previsto (Art. 15) che la qualità delle A.C.U. deve essere resa conforme ai valori di parametro previsti dall'allegato I entro il 25 dicembre 2003. Le eccezioni a tale data generale di adeguamento sono le seguenti:

- 25/12/2008- il valore di bromato deve essere adeguato per le acque fornite: attraverso una rete di distribuzione, da una cisterna, utilizzate nelle imprese alimentari (art. 5 comma 1, lettere a, b, d e nota 2 dell'allegato I parte B);
- 25/12/2013- il valore di piombo deve essere adeguato per le acque fornite: attraverso una rete di distribuzione, per le acque fornite da una cisterna, per le acque utilizzate nelle imprese alimentari (art. 5 comma 1, lettere a, b, d e nota 4 dell'allegato I parte B).

In ogni caso e senza la previsione di termini dilatori per l'efficacia della disciplina di sicurezza la nota 10 dell'allegato I parte B del D.Lgs. 31/2001 prevede che i responsabili della disinfezione devono adoperarsi affinché il valore parametrico sia il più basso possibile senza compromettere la disinfezione stessa e i composti specifici sono: cloroformio, bromoformio, dibromoclorometano, bromodichlorometano.

C.21- **D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258** – Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128. [G.U. 18/09/2000, n. 218].

C.22- **D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152** – Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.. [G.U. 29/05/1999, n. 124 S.O.; Ripubblicazione, con aggiunta di note, sulla G.U. 30/07/1999, n. 177 S.O.].

 *Legge modificata e sostituita dal D. Lgs. n. 258 del 18 agosto 2000. Le disposizioni riportate nella direttiva 91/271/CEE sono state recepite dal D.Lgs. 152/1999, in particolare dagli articoli 27, 31 e 32.*

Peraltro occorre sottolineare che l'adeguamento degli scarichi delle acque reflue urbane ai limiti previsti dalla direttiva europea recepiti dal Decreto (tabelle 1 e 2 dell'allegato 5), sono la prima di ulteriori tappe (come dispone l'art. 28, comma 2) di interventi necessari a raggiungere gli obiettivi di qualità dei diversi corpi idrici, così come previsto dagli articoli 4, 5 e 6 del D.Lgs. 152/99. Tale necessità è peraltro confermata nelle indicazioni contenute nella recente direttiva quadro della Ue 2000/60/CE.

PIANO D'AMBITO

Elementi significativi del Decreto sono:

Il Decreto definisce la disciplina generale per la tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee perseguendo vari obiettivi: a) prevenire l'inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici; b) migliorare lo stato delle acque e salvaguardare quelle destinate a particolari usi; c) perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili.

Ai fini dell'attuazione della L. 36/94 (L. Galli), il D.Lgs. 152/99 interviene su alcuni punti in particolare per quanto attiene l'adeguamento dei sistemi di fognatura, collettamento e depurazione degli scarichi idrici, nell'ambito del servizio idrico integrato. Infine la Legge propone alcune modifiche al testo del D.P.R. n. 236 del 24 maggio 1988 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.

Si riassume di seguito gli aspetti generali trattati dalla legge.

A. PRINCIPI GENERALI

Il Decreto si presenta come momento di raccordo delle varie disposizioni vigenti nel settore della tutela delle acque dall'inquinamento. Per adeguata chiarezza, una lunga serie di voci compongono le definizioni.

Articoli 1-3. Si elencano gli obiettivi generali che sono:

1. prevenire e ridurre l'inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati;
2. conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni di quelle destinate a particolari usi;
3. perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili;
4. mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate;

Il raggiungimento di tali obiettivi si realizza attraverso i seguenti strumenti:

- a) l'individuazione di obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione dei corpi idrici;
- b) la tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi nell'ambito di ciascun bacino idrografico ed un adeguato sistema di controlli e di sanzioni;
- c) il rispetto dei valori limite agli scarichi fissati dallo Stato, nonché la definizione di valori limite in relazione agli obiettivi di qualità del corpo recettore;
- d) l'adeguamento dei sistemi di fognatura, collettamento e depurazione degli scarichi idrici, nell'ambito del servizio idrico integrato di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36;
- e) l'individuazione di misure per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento nelle zone vulnerabili e nelle aree sensibili;
- f) l'individuazione di misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed al riciclo delle risorse idriche.

B. OBIETTIVI DI QUALITÀ

Articoli 4-17. Gli obiettivi di qualità contenuti nel Decreto sono due:

- *Qualità ambientale.* L'obiettivo è correlato alla potenzialità della risorsa idrica di mantenere le sue caratteristiche e di migliorarle attraverso i processi naturali di autodepurazione in modo tale da conseguire uno sviluppo sostenibile, durevole e riproducibile, dell'insieme delle componenti che caratterizzano la vita acquatica dei vari corpi idrici;
- *Qualità per specifica destinazione d'uso.* L'obiettivo dovrà essere ricercato e conseguito per le acque destinate alla produzione di acque potabili, per le acque di balneazione, per le acque dolci destinate alla vita dei pesci e per quelle destinate alla

PIANO D'AMBITO

vita dei molluschi.

Il decreto fissa un orizzonte temporale – 31 dicembre 2016 – per il conseguimento di un'altra serie di obiettivi:

- mantenimento o raggiungimento dell'obiettivo di qualità ambientale "buono" per i corpi idrici "significativi";
- mantenimento, ove già conseguito, del livello di qualità "elevato";
- mantenimento o raggiungimento dell'obiettivo di qualità per specifica destinazione.

Viene fissato anche un orizzonte temporale intermedio – 31 dicembre 2008 – entro cui tutti i corpi idrici classificati, o almeno parte di essi, devono conseguire l'obiettivo di "sufficiente".

Lo strumento per il coordinamento dei profili di qualità è il Piano di Tutela redatto dalle Regioni; con esso si potranno: definire obiettivi di qualità più elevati; attribuire ai vari corpi idrici ulteriori destinazioni e altrettanti obiettivi di qualità.

C. TUTELA DEI CORPI IDRICI E DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

Articoli 18-21. Si introducono delle norme da applicare a contesti territoriali (aree sensibili), caratterizzati da un sistema idrico, che necessitano di specifiche misure di prevenzione e che per tali ragioni devono trovare adeguato raccordo con le normative generali di tipo urbanistico e territoriale.

Articoli 22-24. I concetti di tutela quantitativa a quello della tutela qualitativa delle risorse idriche vengono legati tra loro. La pianificazione degli usi delle acque, da intendersi in senso quantitativo, costituisce il presupposto affinché la tutela qualitativa possa meglio conseguire i propri obiettivi, consentendo di realizzare il carattere di "sostenibilità" del consumo idrico.

Articoli 27-34. Vengono applicati i principi della direttiva 91/271/CEE in materia di acque reflue urbane e determina gli orizzonti temporali entro cui attuare e realizzare le reti fognarie. Tali termini temporali sono:

- 31/12/2000 per agglomerati con più di 15.000 abitanti equivalenti (A.E.);
- 31/12/2005 per agglomerati con un numero di A.E. compreso tra 2.000 e 15.000.

Per le acque afferenti aree sensibili si stabilisce che gli agglomerati con più di 10.000 abitanti equivalenti siano provvisti di rete fognaria, senza specificare i tempi.

Per quanto attiene gli scarichi di acque reflue urbane, la presente normativa, oltre a confermare la necessità di non superare determinate concentrazioni di sostanze, determina la possibilità di recapitare gli scarichi a corpi idrici ricettori in funzione degli obiettivi di qualità che questi corpi idrici devono mantenere o migliorare. Ad ogni modo gli scarichi devono rispettare dei valori massimi di concentrazione di sostanze inquinanti stabiliti dall'allegato 5 del Decreto.

Come per la realizzazione di reti fognarie, anche per gli scarichi di acque reflue urbane sono stabiliti dei limiti temporali entro cui attuare una serie di interventi;

- 31/12/2000 gli scarichi provenienti da agglomerati con più di 15.000 A.E. devono essere sottoposti a trattamento secondario;
- 31/12/2005 gli scarichi di agglomerati con meno di 2.000 A.E. che confluiscono in reti fognarie recapitanti in acque dolci e in acque di transizione devono essere sottoposti ad un trattamento appropriato;
- gli scarichi provenienti da agglomerati con meno di 10.000 A.E. recapitanti in aree marine – costiere devono essere sottoposti ad un trattamento appropriato;
- gli scarichi in acque dolci ed in acque di transizione provenienti da agglomerati con un numero di A.E. compreso tra 2.000 e 10.000 devono essere sottoposti a trattamento secondario;
- gli scarichi provenienti da agglomerati con un numero di A.E. compreso tra 10.000

PIANO D'AMBITO

e 15.000 devono essere sottoposti a trattamento secondario.

Gli scarichi di agglomerati con più di 10.000 A.E. ricadenti in aree sensibili devono essere sottoposti ad un trattamento più spinto di quello sopra previsto

Anche gli altri adempimenti riportati nel Decreto, con relative scadenze temporali, devono essere considerati unitariamente con le disposizioni di cui agli articoli 27, 30 31. In particolare si ricordano:

❖ Art. 29 che, fatta eccezione per alcuni casi, vieta lo scarico sul suolo.

La norma prevede che gli scarichi esistenti, così come definiti all'articolo 2 del decreto, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie, destinati al riutilizzo, ovvero devono essere disattivati entro il 13 giugno 2002. Tra le deroghe previste quella di cui alla lettera c), dà la possibilità di scarico sul suolo per le acque reflue urbane ed industriali, qualora sia accertata l'impossibilità tecnica, o l'eccessiva onerosità a fronte di benefici ambientali, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché lo scarico medesimo sia conforme ai valori limite fissati dalla tabella 4, dell'allegato 5. Anche in tal caso gli scarichi esistenti devono essere adeguati entro il 13 giugno 2002.

❖ Art. 30, relativo al divieto di scarico nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.

D. STRUMENTI DI TUTELA

Articoli 42-44. Il Piano di Tutela è lo strumento scelto per costituire il punto di raccordo delle conoscenze dello stato delle acque, della programmazione degli interventi di risanamento e della funzione di prescrizione delle misure di tutela dei corpi idrici necessarie al perseguimento degli obiettivi di qualità sopra descritti.


Per la stesura dei Piani di Tutela, le Regioni devono provvedere (entro il 31 dicembre 2000) all'elaborazione di programmi di rilevamento dei dati utili a descrivere le caratteristiche del bacino idrografico e a valutare l'impatto antropico. Possono essere utilizzate all'occorrenza anche le informazioni acquisite durante la redazione del Piano Regionale di Risanamento delle Acque previsto dalla legge 10 maggio 1976, n. 319.

Il Piano di Tutela costituisce un piano stralcio di settore del Piano di Bacino ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183 (art. 17).

- C.23- **D.M. Ministro per le Politiche Agricole del 23/03/2000** - Approvazione dei "Metodi ufficiali di analisi delle acque per uso agricolo e zootecnico". [G.U. 13/04/2000, n. 87 S.O.]
- C.24- **D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238** – Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche. [G.U. 26/07/1999, n. 173]
- C.25- **D.M. 25 febbraio 1997, n. 90** – Regolamento recante modalità di applicazione dell'articolo 18, comma 5, della L. 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche. [G.U. 3/04/1997, n. 77].
- C.26- **D.M. Ministero dei LL.PP. 8 gennaio 1997, n. 99** – Regolamento sui criteri e sul metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature. [G.U. 18 aprile 1997, n. 90]

PIANO D'AMBITO

C.27- **D.M. LL.PP. 1 agosto 1996** – Metodo Normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato. [G.U. 15 ottobre 1996, n. 242 - Serie Generale].

 *Elementi significativi della legge si desumono dall'Art. 1 dell'allegato alla Legge il quale describe la procedura di calcolo.*


Articolo 1 - Tariffa di riferimento

La tariffa di riferimento del servizio idrico integrato è lo strumento per consentire la realizzazione di adeguati livelli di servizio, per sostenere conseguenti programmi di investimento nell'equilibrio di bilancio, per ottenere il contenimento dei costi al consumo, il miglioramento dell'efficienza della gestione e la tutela dell'interesse dell'utenza.

La tariffa di riferimento, collegata al metodo di controllo tariffario dei "limiti di prezzo", in applicazione della deliberazione CIP n. 34 del 18.12.91, rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni cui l'Ambito deve attenersi nello stabilire la tariffa reale media della gestione.

La tariffa reale media è stabilita dall'Ambito in relazione al modello organizzativo della gestione, alla quantità e alla qualità della risorsa idrica e dal livello di qualità del servizio. La stessa è altresì fissata in funzione del piano finanziario di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 36/94, tenuto conto dei costi reali, delle economie conseguenti al miglioramento di efficienza e al superamento della frammentazione delle attuali gestioni.

C.28- **D.P.C.M. 4 marzo 1996** – Disposizioni in materia di risorse idriche. [G.U. 14 marzo 1996, n. 62 S.G. - S.O. n. 47]

 *Sono proposte le direttive previste dall'Art. 4 comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n.36. Le direttive di cui all'Art. 1, lettere e), f) e g) costituiscono i criteri fondamentali per il corretto esercizio del servizio idrico integrato e per la prevenzione delle situazioni di crisi idrica, in base ai quali le regioni predispongono la convenzione tipo ed il disciplinar di cui all'Art. 11 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.:*

Le direttive in sintesi riguardano:

- a) le direttive generali e di settore per il censimento, per la disciplina dell'economia idrica e per la protezione delle acque dall'inquinamento;
- b) le metodologie generali per la programmazione della razionale utilizzazione delle risorse idriche e le linee della programmazione degli usi plurimi delle risorse idriche;
- c) i criteri e gli indirizzi per la programmazione dei trasferimenti di acqua per il consumo umano di cui all'Art.17;
- d) le metodologie ed i criteri generali per la revisione e l'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti, e successive varianti, di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 129, e successive modificazioni, da effettuarsi su scala di bacino salvo quanto previsto all'Art. 17;
- e) le direttive ed i parametri tecnici per la individuazione delle aree a rischio di crisi idrica con finalità di prevenzione delle emergenze idriche;
- f) i criteri per la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua, ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue;
- g) i livelli minimi dei servizi che devono essere garantiti in ciascuno ambito territoriale

PIANO D'AMBITO

ottimale di cui all'Art. 8, comma 1, nonché i criteri e gli indirizzi per la gestione dei servizi di approvvigionamento, di captazione e di accu-mulo per usi diversi da quello potabile.

- C.29- **D.L. 17 marzo 1995, n. 79** – Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature. [G.U. n. 65 del 18/3/1995]

 *Elementi significativi della legge*


Il comma 3 dell'Ar.t 2, modificando prima la L. 319/76 e successivamente la L. 131/83 di conversione del D.L. 55/83 prevede:

"Fino all'entrata in vigore della tariffa fissata dagli articoli 13, 14 e 15 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, gli enti gestori del servizio, con apposita deliberazione da adottare entro il 30 ottobre di ciascun anno per l'anno successivo, da sottoporre all'approvazione del comitato regionale di controllo, possono elevare le tariffe per le acque provenienti da insediamenti civili e produttivi, in conformità ai parametri ed ai criteri, e nei limiti fissati dal CIPE, per adeguarle ai maggiori costi di esercizio e di investimento, al fine di migliorare il controllo e la depurazione degli scarichi e la tutela dei corpi idrici ricettori. Per l'anno 1995 la deliberazione può essere adottata entro il 31 dicembre 1994. Il CIPE delibera altresì, entro il 1 settembre 1995, le quote di tariffa riferite al servizio di fognatura e di depurazione, ai fini dell'attuazione dell'articolo 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36. I comuni non ancora dotati di impianti di depurazione o dotati di impianti insufficienti predispongono i progetti esecutivi degli impianti, come previsti dai piani regionali, e attivano almeno la fase di pretrattamento entro il 31 dicembre 1997."

- C.30- **D.P.R. 14 aprile 1994** – Atto di indirizzo e coordinamento in ordine alle procedure ed ai criteri per la delimitazione dei bacini idrografici di rilievo nazionale e interregionale. [G.U. 1/7/1994, n. 152 S.G.].

- C.31- **Legge 5 gennaio 1994 n. 37** – Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche. [G.U. del 19 gennaio 1994, n. 14 S.O. n. 11].

- C.32- **Legge 5 gennaio 1994, n. 36** – Disposizioni in materia di risorse idriche. [G.U. 19/1/1994, n. 14].

 *E' indicata anche come L. Galli. Rappresenta la Legge quadro per l'ordinamento generale della materia sui servizi idrici. Elementi significativi della legge sono stati proposti nel paragrafo 1.3.2*

- C.33- **D.Lgs. del 12 luglio 1993, n. 275** – Riordino in materia di concessione di acque pubbliche. [G.U. 5/8/1993, n. 182 S.G.].


- C.34- **D.P.R. 14 aprile 1993** – Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni recante criteri e modalità per la redazione dei

PIANO D'AMBITO

- programmi di manutenzione idraulica. [G.U. 20/4/1993, n. 91].
- C.35- **Decreto Legislativo del 27 gennaio 1992, n. 99** – Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura. [G.U. 15/2/1992, n 38 S.O.].
- C.36- **Decreto Legislativo del 27 gennaio 1992, n. 133** – Attuazione delle direttive 76/464/CEE, 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 88/347/CEE e 90/415/CEE in materia di scarichi industriali di sostanze pericolose nelle acque. [G.U. 15/2/1992, n 38 S.O.].
- C.37- unzionale della difesa del suolo". (G.U. - s.g. - n. 96 del 24 aprile 1991).
- C.38- **D.P.R. 7 gennaio 1992** – Atto di indirizzo e coordinamento per determinare i criteri di integrazione e di coordinamento tra le attività conoscitive dello Stato, delle Autorità di bacino e delle Regioni per la redazione dei piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989 n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo. [G.U. 11/1/1992, n. 8 S.G.].
- C.39- **D.P.C.M. 1 marzo 1991** – Ripartizione tra i bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale dei fondi disponibili nel periodo 1989-1993 da destinare all'attuazione degli Schemi previsionali e programmatici per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo. [G.U. 24/4/1991, n. 96 S.G.).
- C.40- **Legge 7 agosto 1990 n. 253** – Disposizioni integrative alla legge 18 maggio 1989 n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo. [(G.U. 3/9/1990, n. 205 S.G.).
- C.41- **D.P.C.M. 23 marzo 1990** – Atto di indirizzo e coordinamento ai fini della elaborazione e della adozione degli schemi previsionali e programmatici di cui all'art. 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il rassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo. [G.U. 4/4/1990, n. 79 S.G.].


PIANO D'AMBITO

- C.42- **Legge 18 maggio 1989, n. 183** – Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo. [G.U. 25/5/1989, n. 120 S.O.]


 *E' la legge quadro sul riassetto del territorio in funzione della prevenzione dei dissesti idrogeologici. Da questa discendono la pianificazione a livello di bacino ed i progetti: Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI); Piano stralcio per il controllo dell'eutrofizzazione (PsE).
Il potere della legge fa si che tutte le pianificazioni territoriali devono conformarsi al Piano di bacino ovvero agli stralci di Piano elaborati dal AdbPo.*

- C.43- **D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236** – Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183. [G.U. 30/6/1988, n. 152 S.O.].

- C.44- **Legge 24 dicembre 1979 n. 650**– Integrazioni e modifiche delle leggi 16 aprile 1973 n. 171 e 10 maggio 1976 n. 319 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento. [G.U. 29/12/1979, n. 652].

 *Abrogata dall'Art. 63 del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152*

- C.45- **Legge 10 maggio 1976 n. 319** – Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento. [G.U. 29/05/1976, n. 141].


 *Abrogata dall'Art. 63 del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152
E' stata sino al D.Lgs. 152/99 la più importante legge nel settore della salvaguardia delle acque sia superficiali che sotterranee. Tutt'ora molti scarichi in corpo idrico superficiale conformano la qualità delle acque a tale Legge in quanto non si sono potuti adeguare alle disposizioni impartite dal D.Lgs. citato.*

Le finalità e obiettivi della legge sono indicati nell'Art. 1

- a) la disciplina degli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e privati, diretti ed indiretti, in tutte le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, sia pubbliche che private, nonché in fognature sul suolo e nel sottosuolo;
- b) la formulazione di criteri generali per l'utilizzazione e lo scarico delle acque in materia di insediamenti;
- c) l'organizzazione dei pubblici servizi di acquedotto, fognature e depurazione;
- d) la redazione di un piano generale di risanamento delle acque, sulla base di piani regionali;
- e) il rilevamento sistematico delle caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi idrici.

Restano salve le disposizioni di cui al D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, e successive integrazioni e modificazioni

- C.46- **R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775** – Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici.


 *Abrogato dal comma 1 dell'art. 2 del d.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238*

PIANO D'AMBITO

C. *NORMATIVA STATALE – Leggi*

(Settore Amministrativo)


C.47- **Legge 26 febbraio 2004, n. 45** – Conversione del Decreto-Legge 24 Dicembre 2003, n. 354. recante: "Disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché interventi per l'amministrazione della giustizia". [G.U. 27/2/2004, n. 48].

 *Il D.L. 354/2003 è pubblicato in G.U. 29/12/2003, n. 300 S.G.*

C.48- **Legge 24 dicembre 2003, n. 350** – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004). [G.U. 27/12/2003, n. 299].

C.49- **D.L. 24 dicembre 2003, n. 354** – Disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché interventi per l'amministrazione della giustizia. [G.U. 29/12/2003, n. 300]

C.50- **Legge 24 novembre 2003, n. 326** – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici. [G.U. 25/11/2003, n. 274].

 *Introduce una diversa formulazione dell'Art. 113.(Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica). del T.U. 267/00, così come modificato dal D.L. 269/2003, convertito con modificazioni nella Legge 326/2003, dalla Legge 350/2003 e dalla sentenza della Corte Costituzionale del 27 Luglio 2004.
Di seguito si propongono i primi 3 commi dell'Art. 113 al fine di inquadramento del tema trattato nell'articolo..*


1. Le disposizioni del presente articolo che disciplinano le modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali concernono la tutela della concorrenza e sono inderogabili ed integrative delle discipline di settore. Restano ferme le altre disposizioni di settore e quelle di attuazione di specifiche normative comunitarie. Restano escluse dal campo di applicazione del presente articolo i settori disciplinati dai decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79 e 23 maggio 2000, n. 164 e successive modificazioni.

2. Gli enti locali non possono cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 13.


3. Le discipline di settore stabiliscono i casi nei quali l'attività di gestione delle reti e degli impianti destinati alla produzione dei servizi pubblici locali di cui al comma 1 può essere separata da quella di erogazione degli stessi. È, in ogni caso, garantito l'accesso alle reti a tutti i soggetti legittimati all'erogazione dei relativi servizi.

PIANO D'AMBITO


- C.51- **Legge 28 dicembre 2001, n. 448** – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002). – Artt. 5 e 35 “Norme in materia di servizi pubblici locali”. [G.U. 29/12/2001, n. 301 S.O. n. 285]
- C.52- **Legge 23 dicembre 2000, n. 388** – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001). [G.U. 29/12/2000, n. 302]
- C.53- **D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267** – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. [G.U. 28/09/2000, n. 227].
- C.54- **Legge 30 luglio 1998, n. 281** – Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti. [G.U. 14/8/1998, n. 189].

 *Ad integrazione del D.P.C.M. 27 gennaio 1994 ridefinisce i soggetti tenuti alla predisposizione della Carta dei Servizi.*

- C.55- **D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112** – Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59. [G.U. 21/4/1998, n. 92; S.O. n. 77- Rettifica G.U. 21/5/1997, n. 116].
- C.56- **Legge 15 marzo 1997, n. 59** – Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa. [G.U. 17/3/1997, n. 63].
- C.57- **Legge 11 luglio 1995, N. 273** – Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni (Conversione in legge del D.L. 163/95). [G.U. 11/07/1995].

 *Fornisce criteri per assicurare la qualità dei servizi pubblici (Art. 2).*

- C.58- **D.P.C.M. 27 gennaio 1994** – Principi sull'erogazione dei servizi pubblici. [G.U. 22/2/1994, n. 43].

 *La legge viene anche denominata Direttiva Ciampi. Essa fissa i criteri generali a cui gli Enti e Organizzazioni devono attenersi per l'erogazione dei servizi pubblici. E' così istituita la Carta dei Servizi.*

Sono considerati servizi pubblici, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla salute, all'assistenza, alla previdenza sociale, alla istruzione e alla libertà e alla sicurezza della persona, alla libertà di circolazione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 , e quelli di erogazione di energia elettrica, acqua e gas.

PIANO D'AMBITO


D. *NORMATIVA STATALE – Circolari, Direttive e Ordinanze*

- D.1- **Circolare Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 6 dicembre 2004** – Affidamento del servizio idrico integrato a società a capitale misto pubblico-privato. [G.U. 13/12/2004, n. 291].
- D.2- **Circolare Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 6 dicembre 2004** – Affidamento in house del servizio idrico integrato. [G.U. 13/12/2004, n. 291].
- D.3- **Direttiva Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 27 Maggio 2004** – Disposizioni interpretative delle norme relative agli standard di qualità nell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose. [G.U. 14/6/2004, n. 137].
- D.4- **Comunicato del Ministero delle Attività Produttive** – Direttive per la determinazione, in via transitoria delle tariffe dei servizi acquedottistici di fognatura e di depurazione per l'anno 2002 - Istruzioni. [G.U. 17/6/2003, n. 138].
- D.5- **Ordinanza Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile del 22 marzo 2002, n. 3190** - Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione siciliana. [G.U. 5/4/2002, n. 80]
- D.6- **Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 6 marzo 2002, n. 4** – Finanza di progetto: quesiti posti in materia di gara per la scelta dei partecipanti alla procedura negoziata, di variazione della composizione del promotore e di possibilità di impiego della procedura del promotore per il "ciclo integrale delle acque".
- D.7- **Circolare Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 22 novembre 2001** – Esplicazioni relative alle modalità di affidamento in concessione a terzi della gestione del servizio idrico integrato, a norma dell'art. 20, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36. - GAB/2001/11560/B01. [G.U. 1/12/2001, n. 280 S.G.].

PIANO D'AMBITO

D.8- **Circolare Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 17 ottobre 2001** – Società a prevalente capitale pubblico locale per la gestione del servizio idrico integrato. - GAB/2001/11559/B01. [G.U. 1/12/2001, n. 280 S.G.].

D.9- **Direttiva Ministero LL.PP. 3 marzo 1999**. Dipartimento delle Aree Urbane – Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici [G.U. 11/3/1999, n. 58]

 *La Direttiva, richiamata dalla L.R. 26/2003, prevede:*

Le disposizioni si applicano (Art. 1) alla realizzazione dei servizi tecnologici nelle aree di nuova urbanizzazione ed ai rifacimenti e/o integrazione di quelli già esistenti ovvero in occasione dei significativi interventi di riqualificazione urbana.

Obiettivo primario della direttiva è il razionale impiego del sottosuolo tramite la predisposizione di un apposito Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo redatto dai Comuni d'intesa con le Aziende erogatrici dei servizi.

Per la redazione del Piano è richiesta la realizzazione di cartografia numerica (Artt. 3 e 4) e indagini geognostiche per l'individuazione del tracciato degli impianti interrati, oltre al favorire le tecniche (Art. 5) di "perforazione orizzontale controllata" (trenchless) per salvaguardare i primi metri di sottosuolo oggi fortemente antropizzati.

D.10- **Circolare Ministero LL.PP. del 24 febbraio 1998, n. 105/UPP** – Nota esplicativa al decreto del Ministero dei lavori pubblici 8 gennaio 1997, n. 99, recante: Regolamento sui criteri e sul metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature. [G.U. 4/3/1998, n. 52].

E. *NORMATIVA STATALE – Delibere*

(Disposizioni Finanziarie)

E.1- **Delibera CIPE 9/5/2003, n. 17** – Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate. Rifinanziamento legge 208/1998 triennio 2003-2005 (legge finanziaria 2003, art. 61)

E.2- **Delibera CIPE 14/3/2003, n. 11** – Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 2002: modifiche ai punti 2.4 e 3.2 della delibera n. 131/2002. [G.U. 9/7/2003, n. 157]

E.3- **Delibera CIPE 19/12/2002, n. 131** – Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 2002. [G.U. 4/4/2003, n. 79].

PIANO D'AMBITO


- E.4- **Delibera CIPE 2/8/2002, n. 57** – Strategie d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile.
- E.5- **Delibera CIPE 14/6/2002, n. 41** – Linee guida per il programma nazionale per l'approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo dell'irrigazione. [G.U. 26/8/2002, n. 199].
- E.6- **Delibera CIPE 21/12/2001, n. 120** – Integrazione alla delibera cipe n.52 del 4 aprile 2001 concernente la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 2001. [G.U. 12/4/2002, n. 86].
- E.7- **Delibera CIPE 15/11/2001, n. 93** – Modifiche alle delibere 23/2001 e 52/2001. [G.U. 5/2/2002 n. 30 S.O.].

 *Questa Delibera integra la Delibera 52/2001. La Delibera dispone:*

La Delibera dispone che per il parziale finanziamento dei Programmi Stralcio di cui all'art. 141 della Legge n. 388/2000 si provveda a:

- a. un aumento cumulato, a decorre dal 1° luglio 2001, delle tariffe di fognatura e depurazione, nell'arco del quinquennio 2001/2005, nella misura massima del 20%, con la precisazione che in ogni anno del quinquennio l'aumento non potrà comunque eccedere la misura del 5%;
- b. l'applicazione di tali incrementi tariffari si basa sulle quantità d'acqua scaricate in fognatura da parte delle utenze civili ed industriali e si applica anche alle gestioni in economia;
- c. che il predetto aumento, finalizzato all'attuazione dei programmi stralcio, venga riscosso, secondo la procedura vigente, dal gestore, il quale deve porre le somme riscosse a disposizione degli enti attuatori dei programmi stessi;
- d. che la realizzazione dei programmi stralcio potrà essere finanziato con altre risorse individuate nel programma stesso e con il ricorso al project-financing;

- E.8- **Delibera CIPE 4/4/2001, n. 52** – Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 2001. [G.U. 18/7/2001, n. 165].

 *A questa Delibera si affianca, in quanto integrativa e modificativa, la delibera CIPE n. 93 del 15 novembre 2001. La Delibera dispone in sintesi:*

Per il parziale finanziamento dei Programmi Stralcio di cui all'art. 141 della Legge n. 388/2000 si provveda a:


- un aumento cumulato, a decorre dal 1° luglio 2001, delle tariffe di fognatura e depurazione, nell'arco del quinquennio 2001/2005, nella misura massima del 20%, con la precisazione che in ogni anno del quinquennio l'aumento non potrà comunque eccedere la misura del 5%;
- l'applicazione di tali incrementi tariffari si basa sulle quantità d'acqua scaricate in fognatura da parte delle utenze civili ed industriali e si applica anche alle gestioni in economia;

PIANO D'AMBITO

- che il predetto aumento, finalizzato all'attuazione dei programmi stralcio, venga riscosso, secondo la procedura vigente, dal gestore, il quale deve porre le somme riscosse a disposizione degli enti attuatori dei programmi stessi;
- che la realizzazione dei programmi stralcio potrà essere finanziata con altre risorse individuate nel programma stesso e con il ricorso al project-financing.

E.9- **Delibera CIPE 4/4/2001, n. 47** – Legge n. 36/1994 in materia di risorse idriche. Finalizzazione e riparto di somme di cui al fondo speciale previsto dall'art. 18 - Annualità 1999 e 2000. [G.U. 22/6/2001, n. 143].

E.10- **Delibera CIPE 8/3/2001, n. 23** – Indirizzi utili per l'utilizzo delle risorse destinate ai Piani Stralcio di cui all'art. 141 comma 4, della legge 388/2000. [G.U. 26/03/2001, n° 71].

 *La Delibera prevede in sintesi:*

I soggetti competenti a predisporre i piani stralcio devono riservare agli interventi dei piani-stralcio "tutte le risorse a tal fine disponibili, tra cui quelle previste dalle leggi di settore, nonché i proventi delle tariffe di depurazione ex art. 3, commi 42-47 della Legge n. 549/95, eccedenti le necessità gestionali e destinati al miglioramento degli impianti ed i proventi delle tariffe di fognatura e depurazione accantonati per la realizzazione ed il completamento di opere ed impianti e che, nel caso di programmi-stralcio la cui attuazione sia subordinata al reperimento di risorse ulteriori, rispetto a quelle disponibili, i piani finanziari dovranno indicare le possibili fonti di copertura pubbliche e/o private.


E.11- **Delibera CIPE 22/6/2000, n. 61** – Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura. [G.U. 17/08/2000, n. 191].

E.12- **Istituto di Ricerca Sulle Acque (IRSA): C.N.R. Quaderno n. 100 del 01/09/1994 (Parte I e II)** – Metodi analitici per le acque.

5. **NORMATIVA REGIONALE**

F. **NORMATIVA REGIONALE – Leggi**

- F.1- **L. R. Lombardia 12/12/2003, n. 26** – Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche. (B.U. 16/12/2003, n. 51. 1° Sup.O.)

 *La Legge detta le regole perché i servizi indicati nell'Art. 1 siano erogati e gestiti in funzione dei bisogni dell'utente, con criteri di efficienza e qualità ed in modo che siano economicamente compatibili.*

I servizi presi in considerazione sono:


- La gestione dei rifiuti urbani;
- La distribuzione dell'energia elettrica e termica e del gas naturale;
- La gestione dei sistemi integrati di alloggiamento delle reti nel sottosuolo;
- La gestione del servizio idrico integrato.

E' richiesto che i comuni svolgano funzioni d'indirizzo, vigilanza e programmazione sullo svolgimento dei servizi.

Vengono definiti i limiti per la gestione degli impianti e per l'erogazione del servizio; sono altresì specificate le modalità degli affidamenti possibili, sia per l'accorpamento della titolarità delle infrastrutture sia per quanto riguarda la mera erogazione del servizio.

Il controllo dell'applicazione della legge avverrà dal Garante dei servizi che monitorerà il soddisfacimento dell'utenza circa i servizi utilizzati.

- F.2- **L. R. Regione Lombardia 20/10/1998, n. 21** – Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994 n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche". (B.U. 26/10/1998, n. 43. 1° Sup.O.)

 *La Legge è stata abrogata dalla L.R. 26/2003.*

Con la L.R. 21/98 la Regione ha dato attuazione alla L. 36/94; in particolare ha provveduto alla suddivisione del territorio regionale in 12 Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), dei quali 11 corrispondenti ai confini amministrativi delle Province lombarde e 1 alla Città di Milano.

Elementi significativi della Legge ora abrogata risultano:

Nell'articolato della L.R., 21/98 si prevede,

Art. 5: "Per individuare e coordinare l'attività di Province e Comuni nell'elaborazione dei contenuti della Conferenza (che è l'organismo con cui Comuni e Provincia esercitano, in modo coordinando, le funzioni di governo dell'ATO), la Giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari ..., approva:

- a) la metodologia per l'elaborazione del programma di intervento previsto dall'art. 11, comma 3, della Legge 36/94;
- b) la metodologia per la redazione del piano finanziario;

PIANO D'AMBITO

c) gli schemi di convenzione per l'esercizio coordinato delle funzioni di governo dell'ATO e per la scelta della relativa forma organizzativa con specifico riferimento alle modalità con cui esercitare le attività, separando le funzioni gestionali da quelle di coordinamento e di controllo".

Art. 6, comma 2: Si prevede che la Giunta Regionale propone al Consiglio Regionale (ora però la competenza è attribuita alla Giunta Regionale) il regolamento per disciplinare le modalità di funzionamento della Conferenza.

Art. 9, comma 1: "I comuni e le province di ciascun ATO ... organizzano il servizio idrico integrato", si può esercitare solo a seguito della approvazione, da parte della Regione Lombardia, di almeno due delle discipline succitate:

- a) la convenzione tipo per l'esercizio coordinato delle funzioni di governo dell'ATO;
- b) il regolamento per il funzionamento della Conferenza.

Poiché tali provvedimenti, ancorché assunti con deliberazioni della Giunta Regionale n. 4476 del 4/5/2001 e n. 4669 del 18/5/2001, non hanno ancora potuto concretizzarsi nella costituzione operativa degli ATO in Lombardia, in assenza di tali Autorità, spetta alla Provincia, in applicazione dell'art. 141, comma 4, della Legge 388/2000, predisporre ed attuare il Programma stralcio.

- F.3- **L. R. Lombardia 15/12/1993, n. 37** – Norme per il trattamento, la maturazione e l'utilizzo dei reflui zootecnici. (B.U. 20/12/1993, n. 51. 1° Sup.O.)

G. *NORMATIVA REGIONALE – Delibere e Decreti*

- G.1- **D.G.R. Regione Lombardia 4/5/2001, n. 7/4476** – Approvazione, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 20 ottobre 1998, n. 21, di modifiche e integrazioni alla convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti locali ricompresi nell'ambito ottimale, approvata con deliberazione della Giunta regionale, 24 febbraio 2000, n. 6/48526
- G.2- **D.G.R Regione Lombardia 13/11/2001, n. 247** – Definizione della struttura, delle attribuzioni e delle modalità operative dell'organo di garanzia in materia di gestione delle risorse idriche, ai sensi della L. R. 21/98
- G.3- **D.G.R. Regione Lombardia 21/12/2001, n. 7/7474** – "Ricognizione dei Programmi integrati di sviluppo locale avviati in Regione Lombardia ed approvazione dei principi e dei criteri per la valutazione, la selezione ed il monitoraggio degli interventi infrastrutturali in aree depresse finalizzata alla sottoscrizione dell'AdPQ "Interventi Infrastrutturali a favore dello sviluppo locale in aree depresse"

PIANO D'AMBITO

- G.4- **D.D.G. Regione Lombardia 10/6/2002, n. 10831** – Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità - Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 (2000-2006) della Regione Lombardia. Approvazione del bando per la presentazione delle domande sulla Misura 3.2 "Interventi per il ciclo delle acque
- G.5- **D.D.G. Regione Lombardia 11/6/2002, n. 10909** – Direzione Generale Industria, PMI, Cooperazione e Turismo - Documento Unico di Programmazione per gli interventi strutturali della Regione Lombardia Obiettivo 2 (2000-2006) – Zone incluse e phasing out. Approvazione a presentare proposte di Programmi integrati di sviluppo locale
- G.6- **D.G.R. Regione Lombardia 14/3/2003, n. 7/12417** – Attuazione dell'Accordo di Programma Quadro – Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche – sottoscritto in data 23 Dicembre 2002
- G.7- **D.G.R. Regione Lombardia 28/3/2003, n. 7/12577** – Definizione della metodologia per l'elaborazione del programma di intervento e per la redazione del Piano Finanziario in materia di servizio idrico integrato (L.R. 21/10/1998 n. 21 art. 5)
- G.8- **D.G.R. Regione Lombardia 10/4/2003, n. 7/12693** – Decreto legislativo 11 maggio 1999, art. 21, comma 5 – Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque sotterranee destinate al consumo umano
- G.9- **D.G.R. Regione Lombardia 14/3/2003, n. VII/12417** – Attuazione dell'Accordo di Programma Quadro Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche con lo Stato sottoscritto in data 23.12.2002
- G.10- **D.G.R. Regione Lombardia 14/11/2003, n. 7/15059** – Protocolli d'intesa tra la regione Lombardia e le autorità d'ambito delle province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese e della città di Milano, per: Attuazione dell'Accordo di Programma Quadro -Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche sottoscritto in data 23.12.2002-disciplina dello svolgimento delle attività connesse alla redazione dei piani d'ambito
- G.11- **D.G.R. Regione Lombardia 05/12/2003, n. 7/15501** – Attuazione dell'Accordo di Programma Quadro – Tutela delle

PIANO D'AMBITO

acque e gestione integrata delle risorse idriche – sottoscritto in data 23 Dicembre 2002 – Individuazione degli interventi di terza fase

- G.12- **D.G.R. Regione Lombardia 26/3/2004, n. 7/15501** – Approvazione della graduatoria di merito dei progetti presentati per la valorizzazione, lo sviluppo e la tutela dei comuni lombardi situati in aree sottoutilizzate ai fini dell'assegnazione di una quota delle risorse di cui alla deliberazione CIPE 9 maggio 2003, n. 17
- G.13- **D.D.U.O. 14/7/2003, n. 11534** – Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 Lombardia (2000-2006). Misura 3.2 "Interventi per il ciclo delle acque". Approvazione delle graduatorie, assegnazione degli aiuti finanziari e approvazione delle "Linee guida per la presentazione delle richieste di concessione ed erogazione dell'aiuto finanziario in attuazione del primo bando della Misura 3.2"
- G.14- **Regolamento Regionale 16/7/2001, n. 5** – Regolamento per il funzionamento della Conferenza dell'ambito territoriale ottimale (L. 5/1/94 n. 36 e L.R. 20/10/98 n. 21 art. 6)
- G.15- **D. 12/6/2003, n. 185** – Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152
- G.16- **D. 19/12/2003, n. 22690** – Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 (2000-2006) approvazione del PISL "lo sviluppo produttivo dell'Oltrepò orientale, la tutela e la valorizzazione del suo ambiente e delle proposte di intervento con attribuzione di premialità"
- G.17- **D. 19/12/2003, n. 22694** – Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 (2000-2006) approvazione del PISL "una sosta tra i monti e delle proposte di intervento con attribuzione di premialità"

H. *NORMATIVA COMUNALE E DI CERTIFICAZIONE*

La **NORMATIVA COMUNALE** da prendere in considerazione riguarda:

- ❖ i **Regolamenti di Acquedotto e Fognatura** vigenti. Tali regolamenti dovranno essere col tempo sostituiti da apposito documento preparato dall'ATO che dovrà uniformare quanto attualmente adottato sul territorio.
E' possibile che tale azione venga intrapresa solo dopo l'affidamento del Servizio al Gestore e pertanto non è possibile in questa sede proporre un documento guida.
- ❖ Le norme tecniche di attuazione a corredo dei PRG comunali. Questi documenti sono anch'essi differenziati per comune e non è possibile uniformarli. E' indispensabile che col tempo i comuni adottino nei propri regolamenti edilizi norme di costruzione coerenti con le disposizioni che verranno espresse nei Regolamenti di Fognatura e Acquedotto.

La **NORMATIVA DI CERTIFICAZIONE** riguarda le norme tecniche a tutt'oggi emanate che interessano l'attività di progettazione, costruzione e manutenzione delle opere di acquedotto e fognatura.

Tali norme sono pubblicate da diversi organismi di certificazione ed in particolare dall'UNI, dall'ISO e dal WRC. L'elenco oggi disponibile è assai vasto e diventa improponibile in questa sede la sua proposizione. E' fatto obbligo ai gestori l'acquisizione e la loro applicazione.